

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

TRA

L'Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Informatica Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (di seguito anche “**il Committente**”), con sede legale in Genova, Via Balbi n. 5, C.F e P. IVA n. 00754150100 e sede operativa in Genova, Via Opera Pia n. 13, PEC dibris@pec.unige.it, in persona del Responsabile amministrativo del Dipartimento, dott.ssa EMANUELA NAN, nata PXX/XX/XXXX a XXXXX(XX), autorizzata alla stipula del presente contratto ai sensi del “Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità” e del “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna”

E

Il Dott. **Daniele VILLANI**, nato a XXXX (XX), il 05/03/1972 e residente a XXXXX (XX), in XXXXX, C.A.P. XXXX – XXXXXXXX, CF XXXXXXXX, P. IVA XXXXXXXX, (di seguito anche “**il Prestatore/Lavoratore Autonomo**”),

congiuntamente anche per brevità definite “Parti”

PREMESSO

- a) che il Committente, verificata l'impossibilità di utilizzare personale dell'Ateneo in servizio, e avendo la necessità di attribuire un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto attività di supporto alla ricerca, dettagliatamente descritto nella scheda che fa parte integrante del presente contratto;
- b) che il Committente ritiene necessario per la realizzazione del medesimo incarico avvalersi dell'opera di un soggetto in possesso delle indispensabili e elevate conoscenze professionali che permettano lo svolgimento delle attività in autonomia;
- c) che il Committente, mediante delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 luglio 2024, ha deliberato l'avvio di una procedura comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto le attività descritte sub a);
- d) che in data 04/09/2024 è stato pubblicato nell'Albo Informatico (web) dell'Università l'avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico;
- e) che la Commissione preposta all'esame delle domande e alla valutazione dei candidati ha proposto l'assegnazione dell'incarico al Dott. Daniele VILLANI;
- f) che il Dott. Daniele VILLANI è in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- g) che il Dott. Daniele VILLANI risulta pertanto in possesso della professionalità necessaria e della competenza adeguata ad eseguire l'attività di cui alla scheda progetto allegata;
- h) che il Dott. Daniele VILLANI intende accettare l'incarico propostogli;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

1. L'incarico di lavoro autonomo è riferito alla specifica *attività* dettagliatamente descritta nella “scheda progetto”, allegata al presente contratto di cui alla premessa a).

Art.2) AUTONOMIA CONTRATTUALE

1. Le sottoscritte Parti, espressamente e senza riserve, riferiscono l'oggetto del presente contratto e l'attività del prestatore al campo del lavoro autonomo, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione.

Art. 3) RESPONSABILE DEL PROGETTO E DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Al fine di garantire il rispetto delle corrette modalità di espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto e al fine di valutare l'adempimento della prestazione di cui all'art.1, nonché per ogni relazione fra Committente e prestatore connessa al contratto, viene individuato quale "Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto" il Prof. Roberto Sacile, così come individuato nella "scheda".
2. In particolare, il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto è responsabile:
 - a) che la prestazione effettivamente resa, conformemente a quanto previsto degli artt. 2, 6, commi 1-3 del presente contratto, non si configuri come personale, continuativa e con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
 - b) della verifica, anche periodica, a seconda della durata, che la prestazione sia svolta regolarmente, in relazione a quanto previsto dagli artt. 6, commi 4-9, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 5 del presente contratto;
 - c) della contestazione e della comunicazione alla struttura eventuali inadempimenti in relazione a quanto previsto dagli artt. 6, comma 6, 7 e 13 del presente contratto.
3. Il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto accetta la predetta responsabilità controfirmando il presente contratto.

Art. 4) DURATA DELL'INCARICO

1. L'incarico dovrà essere concluso entro 8 (otto) mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente contratto sul sito web di Ateneo.
2. Il contratto non è rinnovabile. L'eventuale proroga dell'incarico originario, concordata per iscritto tra le parti, è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al prestatore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 5) COMPENSO E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

1. Il corrispettivo complessivo per la prestazione è di euro 23.000,00 (ventimila/00) comprensivo di IVA e al quale sarà aggiunta la cassa (rivalsa) previdenziale qualora dovuta, e dal quale verrà dedotta la ritenuta fiscale prevista a norma di legge.
2. Il compenso è rapportato al valore della prestazione, prescindendo dal computo delle ore effettivamente impiegate per eseguirla.
3. Il compenso sarà corrisposto in n. 2 (due) soluzioni così suddivise: la prima pari a 5.000 euro comprensivi di IVA + rivalsa previdenziale (se dovuta) al termine dell'attività 1; la seconda pari a 18.000 euro comprensivi di IVA + rivalsa previdenziale (se dovuta) a fine progetto, previa presentazione di relazione sul lavoro svolto e attestazione da parte del Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto, per ogni quota di compenso, che la prestazione è stata regolarmente eseguita.
4. Lo stesso Responsabile effettuerà una valutazione finale sull'attività svolta in relazione al presente incarico.
5. La liquidazione dei compensi avverrà entro 30 giorni dalla regolare ricezione della parcella elettronica (Codice Amministrazione: SOLQ3K) e di contestuale relazione.
6. Indipendentemente dal termine apposto al presente contratto, qualora l'attività oggetto dello stesso sia correttamente ultimata prima della scadenza, il corrispettivo sarà dovuto per intero.

7. L'importo di cui al comma 1 è di regola comprensivo di tutto quanto spettante al prestatore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione
8. Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal prestatore in costanza di rapporto, non prevedibili o quantificabili nel momento del conferimento dell'incarico, purché debitamente motivate e autorizzate dal Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto, e connesse all'espletamento dell'incarico, saranno rimborsate se analiticamente documentate nei limiti previsti dal Regolamento Missioni di Ateneo in vigore, come risultanti da apposita distinta di addebito; l'ammontare del rimborso è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge a carico del collaboratore ed è aggiuntivo al compenso fissato per il presente incarico.

Art. 6) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE (OBBLIGHI DEL PRESTATORE)

1. L'esecuzione della prestazione avviene senza osservanza d'orario e il lavoratore autonomo è completamente svincolato dall'organizzazione gerarchica del committente.
Se per la natura dell'attività oggetto del contratto dovesse rendersi necessaria la presenza nei luoghi del committente, le modalità di accesso alla sede e di utilizzo degli strumenti tecnici eventualmente messi a disposizione dalla struttura stessa, tenuto conto della natura particolare dei compiti affidati devono essere concordate tra il prestatore e il committente per il tramite del Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto.
2. Il lavoratore autonomo deve svolgere personalmente l'incarico affidatogli senza facoltà di sostituzione e/o delega a terzi.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, per esigenze organizzative, anche ai fini della sicurezza, l'eventuale presenza del prestatore nelle strutture dell'Ateneo non potrà eccedere i limiti orari di fruibilità delle strutture stesse, fatti salvi casi eccezionali stabiliti nel progetto e resi noti al Responsabile della struttura.
4. Il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto verifica il corretto e puntuale adempimento della prestazione.
In caso di inerzia del Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto, l'attività di verifica e controllo, di cui al presente comma, resta a carico del Committente.
5. Il prestatore garantisce un uso diligente e responsabile dei mezzi messi eventualmente a disposizione dall'Università e risponde degli eventuali danni arrecati e derivanti da causa ad esso imputabile.
6. Qualora il prestatore non proceda, nell'espletamento delle attività di cui all'art. 1, secondo le condizioni stabilite nel presente contratto, il Committente (l'Università) chiederà che il prestatore stesso vi si conformi entro 30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Committente (l'Università) potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 13.
7. Il lavoratore autonomo dovrà presentare al Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto /Committente relazioni periodiche sull'attività svolta.
8. Il prestatore è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.R. n. 1143 del 27.02.2015, "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal D.R. n. 497 del 16.12.2011 "Codice etico dell'Università degli Studi di Genova".

Art. 7) CLAUSOLA PENALE

1. In caso di ritardo nell'adempimento, fermo restando il diritto del Committente (Università) al risarcimento del danno ulteriore, il prestatore sarà sottoposto ad una penale pari al 2% dell'importo complessivo della prestazione per ogni giorno di ritardo rispetto al termine finale indicato all'art. 4.

Art. 8) OBBLIGO DI RISERVATEZZA E RISULTATI

1. Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Università. Pertanto, il prestatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Università ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Università. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati ed il prestatore si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza.
2. Qualora vi siano apporti originali o invenzioni brevettabili tutti i diritti di utilizzazione economica spettano all'Università. Al prestatore, oltre al riconoscimento del diritto morale d'autore o di inventore, spetterà un equo premio, secondo quanto stabilito nel Regolamento universitario in materia di brevetti.
3. Il prestatore, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101., è individuato dal Titolare del trattamento quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati, e deve assicurare l'osservanza delle istruzioni di cui all' Atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali e relative istruzioni – modello, disponibile all'indirizzo <https://intranet.unige.it/privacy>.
4. Ai fini dell'espletamento dell'incarico il prestatore è tenuto ad osservare l'assoluto riserbo a proposito di fatti, di informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico.
5. Le informazioni oggetto dell'incarico non potranno in alcun modo essere cedute a terzi salvo eventuale consenso scritto rilasciato dall'Ateneo. Il risultato dell'attività deve perciò restare di appannaggio esclusivo dell'Università con divieto per il prestatore di farne uso personale.

Art. 9) ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DI TERZI

1. Il lavoratore autonomo è libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata, a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con l'osservanza degli impegni assunti con il contratto, ed in particolare con l'obbligo della riservatezza; inoltre, l'attività non deve porsi in alcun modo in conflitto di interessi con l'attività svolta a favore dell'Università.
2. L'attività a favore di terzi svolta in violazione di quanto disposto dal comma precedente può dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 10) TUTELA DELLA GRAVIDANZA, MALATTIA ED INFORTUNIO

1. Nei casi di maternità, malattia e infortunio si applicano le disposizioni e le tutele stabilite dalla normativa vigente secondo le modalità e i termini indicati per le ipotesi ivi previste.

Art. 11) COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ove non prevista la copertura INAIL, sono a carico del prestatore l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività. Sono, in ogni caso, a carico del prestatore quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima.
2. Il prestatore esonera l'Università da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

Art. 12) SALUTE E SICUREZZA

1. L'Università si impegna a informare il consulente circa i rischi presenti nel luogo di lavoro e circa le misure di prevenzione, di protezione e le procedure di emergenza adottate in relazione alla propria

attività, attraverso il documento di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e attraverso l'informativa presente al seguente percorso: <https://intranet.unige.it/sicurezza>.

Il consulente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione di tutta la suddetta informativa.

2. Il consulente, il quale accede ai locali dell'Ateneo per lo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto, si impegna a osservare tutte le norme in materia di salute e sicurezza del lavoro in uso presso l'Università e, nell'interesse dell'incolumità propria e di terzi, a non compiere atti in pregiudizio delle norme di sicurezza applicabili.

Art. 13) RISOLUZIONE E RECESSO

1. Entrambe le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa. Il prestatore può esercitare il diritto di recesso con preavviso di almeno 15 giorni ed in ogni caso senza pregiudizio per il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il risarcimento dell'eventuale danno.
2. Il Committente/L'Università ha facoltà di recedere (mediante raccomandata a.r.), con preavviso di almeno 15 giorni, senza che ciò produca a favore del prestatore alcun diritto al risarcimento del danno.
3. In ogni caso, il Committente/l'Università liquiderà al lavoratore autonomo il compenso in proporzione all'attività effettivamente svolta, risultante da attestazione del Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto.
4. Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità, tali da configurare l'inesatto adempimento o la violazione delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova di cui al D.R. n. 1143/2015, e del Codice etico dell'Università degli Studi di Genova di cui al D.R. n. 497 del 16.12.2011, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss. del Codice Civile.

Art. 14) MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

1. Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti per iscritto.

Art. 15) FORO CONVENZIONALE

1. Per eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

Art. 16) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COLLABORATORE

1. Il trattamento dei dati personali del collaboratore avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101 nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.
2. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 14.03.2013 n. 33 in materia di trasparenza, il curriculum del Collaboratore sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 17) CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente pattuito, le Parti rinviando agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile per le attività continuative senza vincolo di subordinazione di cui all'art. 409, n. 3 del C.p.C., nonché alla disciplina vigente in materia in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Art. 18) REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. N. 131/86 relativa al T.U. sull'Imposta di Registro.

Genova

Il lavoratore autonomo
Daniele VILLANI
(firmato digitalmente)

Il Responsabile amministrativo del DIBRIS
Emanuela NAN
(firmato digitalmente)

Per accettazione esplicita di quanto previsto dall'art. 3
Il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto
Prof. Roberto SACILE
(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 del c.c., le parti approvano espressamente, dopo attenta lettura, le clausole del presente atto, nonché le premesse che sono da intendersi quali patti. o

Il lavoratore autonomo
Daniele VILLANI
(firmato digitalmente)

Il Responsabile amministrativo del DIBRIS
Emanuela NAN
(firmato digitalmente)

il sottoscritto Daniele VILLANI, qualora i dati dallo stesso forniti rientrino fra le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 679/2016, "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" (cosiddetti dati "sensibili" previsti dal D.lgs n. 196/2003), autorizza l'Università degli Studi di Genova al loro trattamento ed alla loro eventuale comunicazione a terzi al fine di adempiere ad obblighi imposti dalla legge, da regolamenti o da normative comunitarie.

Il lavoratore autonomo
Daniele VILLANI
(firmato digitalmente)

Il prestatore dichiara, altresì, di aver preso visione di:

- *Atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali e relative istruzioni – modello*, disponibile all'indirizzo <https://intranet.unige.it/privacy>

- D.R. n. 1143 del 27.02.2015 “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università di Genova”, disponibile all’indirizzo: <https://unige.it/regolamenti/>

Il lavoratore autonomo
Daniele VILLANI
(firmato digitalmente)